RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

(sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al MTR)

Indice della relazione

| 1 | Premessa | 2 |
|----------|---|---|
| 2 | Relazione di accompagnamento al PEF | |
| 2.1 | Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti | 3 |
| 2.2 | Altre informazioni rilevanti | 3 |
| 3 | Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore | |
| 3.1 | Dati tecnici e patrimoniali | |
| 3.2 | Dati per la determinazione delle entrate di riferimento | |
| 3.3 | Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | |
| 3.4 | Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF | |
| 4 | Valutazioni dell'Ente territorialmente competente | 6 |
| 4.1 | Attività di validazione svolta | |
| 4.2 | Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie | |
| 4.3 | Costi operativi incentivanti | |
| 4.4 | Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie | |
| 4.5 | Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 | 7 |
| 4.6 | Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing | 8 |
| 4.7 | Scostamenti dei costi legati all'emergenza Covid-19 | 9 |
| , 1 8 | Scelta degli ulteriori parametri | |

1 Premessa

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR, approvato con deliberazione 443/2019/R/RIF) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve trasmettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente nel territorio del Comune di OPI sarebbe l'"Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani" così come definito dalla L.R. n. 36 del 21/10/2013 della Regione ABRUZZO di seguito denominata A.G.I.R. costituito ma non ancora pienamente operativo.

In considerazione della mancata operatività dell'A.G.I.R. l'Ente territorialmente competente è il Comune stesso.

Il Comune di OPI per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ha un contratto di affidamento con la società COGESA Spa

Il Comune stesso si occupa del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti del tributo Tari.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Appendice 2 al MTR e ha lo scopo di coordinare la relazione del gestore COGESA Spa con alcuni dati di costo del Comune e di esplicitare nel capitolo 4 le valutazioni dell'ente territorialmente competente.

La Relazione del gestore illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili. La suddetta Relazione include la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore COGESA Spa, per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

Nel PEF 2021 non sono stati inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto il Comune non intende coprire i relativi costi con le tariffe.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore COGESA Spa (Allegato C)

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore COGESA Spa

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore COGESA Spa

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore COGESA Spa

Si integrano i contenuti della suddetta Relazione, evidenziando che nel PEF finale, si sono aggiunti ai dati presentati da COGESA Spa oltre che alla scelta dei parametri indicati nel capitolo 4 della presente Relazione, i dati di costo del Comune:

- il costo per la gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti e i costi relativi alla postalizzazione delle comunicazioni ai contribuenti per la riscossione del tributo;
- i costi generali di gestione sostenuti dal comune;
- il costo degli oneri relativi all'Iva indetraibile applicata sui costi di COGESA Spa per il servizio integrato dei rifiuti urbani e altri costi sostenuti dal comune;

CARC (costo per la gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti)

A questa voce di costo il Comune ha quantificato:

- & 4.853,00 per il costo relativo al personale dell'ufficio tributi che gestisce i rapporti con gli utenti;
- € 900,00 al netto di IVA per spese di gestione tariffe e banche dati utenze del tributo TARI;
- € 1.491,00 per il costo relativo alla postalizzazione delle comunicazioni per la riscossione tributo comprensivo di oneri postali;

Per un totale complessivo di € 7.244,00

CGG (costi generali di gestione)

Per questa voce di costo il Comune ha quantificato in € 2.782,00 per il costo relativo al personale dell'Ente non direttamente impiegato nelle attività operative ma che comunque svolge mansioni facenti parte del servizio rifiuti.

Oneri relativi all'IVA indetraibile

Ai sensi dell'articolo 6.1 del MTR, nella colonna dei costi del Comune si sono aggiunti:

- $\,\in$ 4.031,38 come oneri per IVA sui costi variabili del servizio svolto da COGESA Spa;
- € 1.128,62 come oneri per IVA sui costi fissi del servizio svolto da COGESA Spa;
- € 198,00 come oneri per IVA sui costi sostenuti dal Comune;

Per un totale arrotondato all'euro di € 1.327,00 relativi all'iva sui costi fissi e € 4.031,00 relativi all'iva sui variabili.

3.3 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale del PEF prima di procedere al

calcolo delle tariffe degli utenti vanno sottratte le seguenti entrate:

- le entrate per attività di recupero evasione, per un valore di € 242,00; Complessivamente le detrazioni al PEF ammontano a € 242,00

3.4 Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Ai sensi della deroga ex art. 107 comma 5 del D.L. n.18/2020 sono state rilevate come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/12/2020 le seguenti differenze tra i costi approvati per il piano economico finanziario - PEF anno 2019 e i costi approvati per il piano economico finanziario - PEF anno 2020 approvato in applicazione del MTR:

- Differenza rispetto ai costi variabili, per un valore di € 9.840,00;
- Differenza rispetto ai costi fissi, per un valore di € -9.225,00;

Complessivamente la differenza tra il PEF approvato per l'anno 2019 e quello approvato per l'anno 2020 in applicazione del MTR ammonta a € 615,00.

Tale differenza come previsto dall' art. 107 comma 5 del D.L. n.18/2020 può essere ripartita nei tre anni successivi a decorrere dal 2021 per cui sono state applicate al PEF 2021 le relative voci di costo per un importo **complessivo di € 205,00**.

La Quota residua a conguaglio per il recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 comma 5 del D.L. n.18/2020 è di complessivi \in 410,00

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune, in considerazione della mancata operatività del A.G.I.R., ha verificato la coerenza della documentazione proposta dal gestore COGESA Spa e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR. La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio 2018 e 2019 e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili al Comune.

Inoltre, si è verificato che i *driver* scelti per i "costi comuni" fossero coerenti con quelli scelti per gli altri servizi regolati e già passati al vaglio dell'Arera. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i *driver* di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i vari Comuni che ne usufruiscono.

Pur nelle difficoltà determinate dall'implementazione di questo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della normativa, l'Ente ha verificato che i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali.

Sono stati anche opportunamente validati i dati contabili predisposti dal Comune stesso per le voci di propria competenza. Anche per il Comune la verifica si è basata sulla completezza e sulla coerenza con le fonti contabili ufficiali, in particolare con il rendiconto della gestione 2019.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

In considerazione del livello dell'equilibrio economico e finanziario della gestione e il fattore di miglioramento di efficienza, per il coefficiente di recupero di produttività X_a è stato assegnato un valore pari a 0.1% per il 2021.

Inoltre, non essendo state previste modifiche al servizio per il 2021, si è ritenuto di non prevedere variazioni ai livelli di qualità delle prestazioni (QL_a) e al perimetro delle attività gestionali (PG_a) nelle misure indicate nella sottostante tabella.

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato calcolato all'1,60%.

Il termine di riferimento usato per determinare il limite di crescita relativo al PEF 2021 come da indicazioni contenute nella "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti- PEF 2021" rilasciata da ARERA il 15/03/2021 è rappresentato dal totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l'importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF in quanto il comune di OPI per l'anno 2020 ha provveduto ad approvare le tariffe secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del DL 18/20 "Cura Italia".

Tale importo approvato dal comune di OPI con deliberazione di C.C. n. 6 del 30/03/2019 al netto delle detrazioni è stato correttamente riproporzionato sommando le detrazioni previste al punto 3.3 di questa relazione per consentire un equo confronto.

Il PEF 2021 del Comune di OPI calcolato in base alle regole del MTR e alla scelta dei parametri indicati in questa Relazione, rimane inferiore al limite di crescita, come illustrato nella successiva tabella.

| rpia | MTR | 1,70% |
|--|----------------|-----------|
| Coefficiente di recupero di produttività - Xa | da -0,1 a -0,5 | - 0,10% |
| Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QL_a | Max 2% | 0,00% |
| Coefficiente per le modifiche al perimetro gestionale - $P\widetilde{G}_a$ | Max 3% | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe | | 1,60% |
| Costi PEF 2019 - ∑T _{a-1} | | 97.642,00 |
| Limite di crescita del PEF 2020 | | 1.562,27 |
| Costi PEF 2020 ammissibili nel rispetto del limite di crescita | | 99.204,27 |
| Costi PEF 2020 - $\sum T_a$ | | 97.895,00 |
| Eventuale eccesso | | - |
| Detrazioni ai sensi del comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 | | 242,00 |
| Costo PEF 2021 - $\sum T_n$ al netto delle detrazioni | | 97.653,00 |

Si evidenzia che sui costi finali è stato necessario applicare la riclassificazione tra i costi fissi e i variabili, perché i costi elaborati non rispettano la condizione prevista dall'articolo 3.1 del MTR.

Applicando la riclassificazione dei costi fissi e variabili, ai fini del calcolo delle tariffe TARI queste diventano:

- quota fissa 38.855,00
- quota variabile 59.040,00
- quota da detrarre ai sensi del comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020: 242,00

Si evidenzia anche che il costo complessivo risulta superiore al fabbisogno standard. Se i fabbisogni standard per il Comune di OPI indicano un costo di € 437,70 a tonnellata di rifiuto urbano prodotto, con il PEF 2021 risulta un costo unitario di € 522,50 a tonnellata.

4.3 Costi operativi incentivanti

Non sono stati concordati e previsti con COGESA Spa costi operativi incentivanti per il 2021.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il PEF 2021 calcolato in base alle regole del MTR, rispetta il limite di crescita illustrato nel paragrafo 4.2.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020

La componente a conguaglio per l'anno 2021 è data dalla differenza tra i costi effettivi rilevati nell'anno di riferimento (2018) come ridefiniti nelle sue componenti fisse e variabili dal MTR e i corrispondenti costi del 2019. Sulla base della metodologia di calcolo prevista all'art. 15 del MTR, risulta che:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV} è pari a \in -2.917,00
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi *RC_{TF}* è pari a € 7.525,00

I dati del gestore evidenziano quindi un conguaglio complessivo riferito al 2019 pari a € 4.608,00

Sulla base dei dati comunicati dal gestore, si evidenzia che i costi totali relativi all'anno 2019 sono superiori al benchmark di riferimento. Infatti, i costi consuntivi 2018 sono pari a 0,5225 Euro al kg, mentre il costo standard unitario risulta pari a 0,4377 Euro al kg.

Per l'individuazione dei fattori di conguaglio indicati all'art. 16 del MTR e riportati nella sottostante tabella, si è tenuto conto di:

- γ_1 : essendo la percentuale di raccolta differenziata ancora nettamente al di sotto degli obiettivi posti dalle normative nazionali e regionali, si è ritenuto di scegliere il valore he minimizza il coefficiente di gradualità;
- γ₂: nel valutare l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, vista la necessità di un maggiore impegno dell'azienda per favorire il miglioramento della qualità dei conferimenti da parte dell'utenza, si è ritenuto di scegliere il valore che minimizza il coefficiente di gradualità;
- γ₃: dopo un' attenta analisi del report sul grado di soddisfazione degli utenti operata dal soggetto gestore del servizio, in base a quanto in esso contenuto e non avendo svolto un'indagine specifica e diretta si è ritenuto di scegliere un valore intermedio.

| | | | Range di variazione | |
|--|---|------------------------|---------------------|-----------------|
| Parametri | | min max -0,45 -0,30 | max | scelto -0,45 |
| γ 1 Valutazione raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata | | | -0,30 | |
| γ 2 | Valutazione della performance di riutilizzo/riciclo | -0,30 | -0,15 | -0,30 |
| <u>γ2</u> γ3 | Grado di soddisfazione degli utenti | -0,15 | -0,05 | -0,10 |
| γ | Totale | | | -0,85 |
| $\frac{1}{(1+\gamma_a)}$ | Coefficiente di gradualità | | | 0,15 |

Per il parametro r, che rappresenta il numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio (fino a un massimo di 4 anni), si è scelto il valore pari a 1.

Con l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione scelti, le componenti a conguaglio applicate al PEF 2021 diventano:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili $(1+\gamma_a)RC_{TV}/r=$ \in -438,00
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi $(1+\gamma_a)RC_{TF}/r =$ £ 1.129,00
- Complessivamente, c'è un conguaglio relativamente al 2019 pari a € 691,00.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

I fattori di sharing previsti all'art. 2 del MTR sono rappresentati da:

- il parametro \vec{b} , fattore di sharing dei proventi, che può essere scelto nell'intervallo da 0,3 a 0,6;
- il parametro $b(1+\omega)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi CONAI, dove ω può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4.

Il parametro b scelto è pari a 0,3.

Il fattore ω scelto è 0,1 e quindi il parametro $b(1+\omega)$ assume il valore di 0,33.

Valutando positivamente l'impegno del gestore a massimizzare i proventi Conai e da vendita dei materiali oggetto di raccolta differenziata si è scelto di valorizzare questi parametri sui valori che minimizzano la decurtazione dei costi per il Comune e massimizzano la quota di profitto del gestore.

La quota di condivisione di tali ricavi come indicato dal MTR risulta quindi volta ad incentivare al meglio il gestore anche attraverso i proventi da vendita a CONAI e simili.

4.7 Scostamenti dei costi legati all'emergenza Covid-19

Non sono stati inseriti nel PEF gli scostamenti attesi dei costi variabili e fissi di cui all'articolo 7 *bis* del MTR, inserito dalla Delibera Arera 238/2020/R/rif.

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

Non sono stati quantificati ulteriori parametri.